

Accordo di investimento relativo a Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- (i) In data 10 agosto 2018 (la “**Data di Sottoscrizione**”), Fincisa S.p.A. (“**Fincisa**”) e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. (“**CIS**” e, congiuntamente a Fincisa, i “**Soci Storici**”) – società controllate dagli eredi di Oscar Zannoni (i signori Loredana Panzani, Anna Zannoni e Andrea Zannoni, congiuntamente, gli “**Eredi Zannoni**”), e titolari di una partecipazione complessiva pari al 62,414% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (“**GCR**” o la “**Società**”) – hanno sottoscritto con QuattroR SGR S.p.A. – società di gestione del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “**Fondo QuattroR**” (“**QuattroR**” e, congiuntamente ai Soci Storici, le “**Parti**”) – un accordo di investimento (l’“**Accordo**”) relativo a un’operazione di investimento in GCR finalizzata all’acquisizione del controllo della Società e ad una sua valorizzazione di medio-lungo termine, contenente alcune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF oggetto delle presenti informazioni essenziali pubblicate a norma dell’art. 130 Regolamento Consob.
- (ii) In base all’Accordo è previsto che le Parti costituiscano un apposito veicolo societario (“**NewCo**”) in favore del quale saranno conferite, tra l’altro, le complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie GCR, pari al 62,414% del capitale sociale, attualmente detenute dai Soci Storici (la “**Partecipazione di Controllo**”), ad un prezzo per ciascuna azione ordinaria GCR pari ad Euro 0,215 (il “**Prezzo Per Azione**”). A seguito dell’acquisto della Partecipazione di Controllo e del compimento delle attività previste nell’Accordo: (a) NewCo sarà controllata da QuattroR e partecipata dai Soci Storici, i quali manterranno, pertanto, un investimento indiretto di minoranza in GCR; (b) NewCo promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“**OPA**”) ai sensi degli artt. 102, 106 e 109 TUF sulla totalità delle restanti azioni ordinarie GCR in circolazione ad un prezzo per singola azione GCR pari al Prezzo Per Azione.
- (iii) L’Accordo prevede inoltre la futura stipulazione tra QuattroR, Fincisa e CIS di un patto parasociale i cui termini generali sono stati definiti nell’Accordo medesimo e che sono oggetto di separata pubblicazione a norma dell’art. 122 TUF (il “**Patto Parasociale**”).
- (iv) L’esecuzione dell’Accordo è sospensivamente condizionata all’avveramento al più tardi entro il 31 dicembre 2018 di un insieme di condizioni, tra le quali: (a) la circostanza che non sorga a carico di NewCo (e dei soggetti che agiscano in concerto con la stessa) l’obbligo di promuovere l’OPA ad un prezzo per singola azione GCR superiore al Prezzo Per Azione; e (b) la definizione del Piano e l’attestazione del medesimo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 267/1942, nonché la sottoscrizione tra GCR e gli istituti di credito finanziatori della medesima di un accordo di risanamento funzionale al riequilibrio economico-finanziario e alla ristrutturazione del debito bancario del gruppo facente capo a GCR (il “**Gruppo**”). Per maggiori informazioni sull’Accordo si rinvia al comunicato stampa congiunto delle Parti diffuso da GCR per conto delle medesime alla Data di Sottoscrizione.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo, riprodotte in sintesi al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo hanno a oggetto le azioni di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci, n. 20, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, al n. 00327740379, C.F. 00327740379, P.IVA 01252010366, capitale sociale di Euro 63.612.236,60, rappresentato da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive del valore nominale quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Alla Data di Sottoscrizione, la Società detiene n. 3.068.594 azioni proprie in portafoglio (le "Azioni Proprie"). Alla Data di Sottoscrizione, GCR è controllata indirettamente e di diritto dagli Eredi Zannoni; Fincisa esercita l'attività di direzione e coordinamento su GCR a norma dell'art. 2497-bis c.c.

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le pattuizioni parasociali vincolano le Parti dell'Accordo e quindi:

Fincisa S.p.A.: sede legale in Modena, Strada delle Fornaci n. 20, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e C.F. 00162150361 e P.IVA. 01312200361, capitale sociale di Euro 29.070.561,00, rappresentato da n. 29.070.561 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00. Gli Eredi Zannoni esercitano il controllo indiretto su Fincisa. Alla Data di Sottoscrizione, la società detiene n. 45.582.997 azioni ordinarie GCR, pari al 55,701%% del capitale sociale.

Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.: sede legale in Modena, Strada delle Fornaci n. 20, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e C.F. 01688660354 e P.IVA. 02661210365, capitale sociale di Euro 208.000,00, rappresentato da n. 208.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00. Gli Eredi Zannoni esercitano il controllo indiretto su CIS. Alla Data di Sottoscrizione, la società detiene n. 5.493.733 azioni ordinarie GCR, pari al 6,713% del capitale sociale.

QuattroR SGR S.p.A.: società di gestione del risparmio, sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 09607150969 e all'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2101707 della sezione "Gestori di FIA", nella propria qualità di società di gestione del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "Fondo QuattroR". Alla Data di Sottoscrizione, QuattroR non detiene azioni ordinarie GCR.

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO

Ai sensi dell'Accordo:

- (i) per il periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la data di esecuzione dell'Accordo, i Soci Storici faranno in modo che il Gruppo venga gestito secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione e nel rispetto delle leggi e regolamenti alla stessa

applicabili e che, pertanto, GCR e le società del Gruppo si astengano dal concludere contratti ed accordi e/o assumere debiti, impegni, obbligazioni in genere e/o concedere garanzie e/o rinunciare a diritti o crediti e/o modificare e/o risolvere contratti e rapporti in essere che eccedano i limiti della gestione ordinaria e/o siano suscettibili di incidere in modo significativo sui profili di rischio delle attività delle stesse;

- (ii) i Soci Storici faranno sì che entro la data di esecuzione dell'Accordo i competenti organi sociali di GCR approvino l'annullamento di tutte le (e non parte delle) Azioni Proprie;
- (iii) i Soci Storici dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per fare in modo che due amministratori di GCR (diversi da Maurizio Piglione) rassegnino le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di esecuzione dell'Accordo, e che i relativi sostituti che saranno cooptati siano i soggetti previamente comunicati da QuattroR ai Soci Storici medesimi, restando inteso che qualora prima della data di esecuzione Maurizio Piglione venga sostituito, i Soci Storici dovranno fare in modo che alla data di esecuzione anche il sostituto rassegni le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di esecuzione;
- (iv) i Soci Storici dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per fare in modo che, alla data di esecuzione dell'Accordo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea rassegni le proprie dimissioni con effetto dalla prima assemblea successiva di GCR, in modo tale che l'assemblea di GCR possa procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 2, c.c., in conformità alle previsioni del Patto Parasociale;
- (v) le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, faranno sì che a seguito del perfezionamento dei conferimenti in NewCo e secondo tempistiche coerenti con l'andamento dell'OPA e le esigenze del Piano: (a) i competenti organi sociali di GCR approvino uno o più aumenti di capitale (anche in distinte *tranche*) riservati a NewCo, a pagamento e scindibili, per un importo complessivo di massimi Euro 40.450.00,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie GCR a un prezzo per singola azione pari al corrispettivo dell'OPA (congiuntamente, l'**"Aumento di Capitale GCR"**); (b) NewCo sottoscriva e liberi l'Aumento di Capitale GCR successivamente al perfezionamento dell'OPA per un ammontare che sarà definito in funzione, tra l'altro, dell'andamento delle adesioni all'OPA medesima e dell'esborso complessivo effettuato da NewCo per il pagamento del corrispettivo dell'OPA (e dell'eventuale procedura di *sell-out / squeeze-out* ove ne ricorrano i presupposti di legge), fermo restando che l'importo non sottoscritto a titolo di aumento di capitale sarà versato a titolo di finanziamento soci;
- (vi) le Parti si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, a non acquistare azioni ordinarie GCR o altri strumenti finanziari emessi da GCR e/o a non realizzare o prendere parte a operazioni di qualsivoglia genere o natura, che possano far sorgere in capo a NewCo l'obbligo di corrispondere, nel contesto dell'OPA (e dell'eventuale procedura di *sell-out / squeeze-out* ove ne ricorrano i presupposti di legge), un prezzo per singola azione ordinaria GCR superiore al Prezzo Per Azione, fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data ultima di pagamento del corrispettivo dell'OPA (e dell'eventuale pagamento del corrispettivo nella procedura di *sell-out / squeeze-out* ove ne ricorrano i presupposti di legge).

6. DURATA DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di cui al precedente punto 5 hanno durata fino alla data di esecuzione dell'Accordo medesimo, ad eccezione: (a) delle previsioni di cui al precedente punto 5(v), che sono destinate ad esaurirsi con il loro adempimento; e (b) dell'impegno di *stand-still* di cui al precedente punto 5(vi), che sarà valido sino alla scadenza del sesto mese successivo alla data ultima di pagamento del corrispettivo dell'OPA (e dell'eventuale pagamento del corrispettivo nella procedura di *sell-out / squeeze-out* ove ne ricorrano i presupposti di legge).

7. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Alla Data di Sottoscrizione, GCR è controllata indirettamente e di diritto dagli Eredi Zannoni. Per effetto dell'esecuzione dell'Accordo, la Società sarà controllata indirettamente, per il tramite di NewCo, da QuattroR.

8. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Modena in data 10 agosto 2018.

SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ricchetti-group.com.

10 agosto 2018